REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Terza Civile

Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 12735/2018 R. G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: "Opposizione a decreto ingiuntivo-clausola penale-fideiussione"

VERTENTE

TRA

[redacted] rappresentato e difeso dagli avv.ti [redacted]

-Attore/opponente-

E

[redacted]

e [redacted] rappresentati e difesi dagli avv.ti [redacted]

-Convenuti/opposti-

Firmato Da: MAIONE MANNAMO MASSIMO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 93e60

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 2.7.2018 il Tribunale di Firenze emise decreto ingiuntivo in forza del quale intimò ad [redacted] di pagare in favore della [redacted] sas di [redacted] la somma di € 500.000, oltre interessi e spese.

Dedusse parte ricorrente, a fondamento della propria pretesa, che il 4 Luglio 2008 era stata sottoscritta scrittura privata autenticata di cessione di quote societarie e conseguenti modifiche di patti sociali riguardante la partecipazione nella società [redacted] tra la società [redacted] da una parte, quali cedenti, e la società Il [redacted] srl, quale cessionaria, dall'altra, ove era stato pattuito il pagamento di una penale di € 500.000 in caso di risoluzione del contratto.

Aggiunse che nel contratto di cessione di quote era intervenuto [redacted] 'in proprio' e quale legale rappresentante della società cessionaria sì che, quale contraente 'in proprio', aveva assunto una obbligazione solidale con la società cessionaria riguardo alle obbligazioni cui questa era tenuta, compreso quindi il pagamento della penale.

Espose ancora che la società [redacted] srl si era opposta al decreto ingiuntivo n. 771/2010 ottenuto dagli odierni ricorrenti, avanzando a sua volta domanda riconvenzionale, e che il Tribunale di Firenze, con sentenza numero 3095/ 2013, in parziale accoglimento della domanda degli opposti, aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato la società I[redacted] srl a restituire a [redacted] sas di [redacted] le rispettive quote di partecipazione nella [redacted] srl nonché a corrispondere loro, a titolo di penale, la somma di euro 50.000, oltre interessi legali dal 10 Novembre 2010 sino al saldo.

Firmato Da: MAIONE MANNAMO MASSIMO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 93e60

Concluse osservando che, rimasto infruttuoso il pagamento da parte della società [redacted] srl, [redacted] doveva rispondere, quale condebitore in solido, del pagamento della penale, il cui importo era stato oggetto della presente domanda monitoria.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione [redacted] affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:

1) Infondatezza della pretesa indirizzata nei confronti di esso opponente.

Invero, il diritto dedotto in giudizio dei ricorrenti si fondava sulla espressione 'in proprio' contenuta nel contratto di cessione quote del 4 Luglio 2008.

Tuttavia, dalla mera locuzione 'in proprio' non poteva farsi derivare né un vincolo di assunzione diretta di responsabilità da parte del [redacted] come tale nullo per difetto di causa, in quanto il [redacted] non aveva ottenuto alcunché quale corrispettivo della cessione di quote, né un obbligo di garanzia fideiussoria, mancando una espressa volontà in tal senso, come invece richiesto espressamente dall'articolo 1937 cc.

In realtà, la locuzione 'in proprio' doveva essere interpretata quale intervento del [redacted] nel contratto al fine di assumere materialmente il ruolo di amministratore in occasione della contestuale modifica dei patti sociali.

D'altra parte, mai in precedenza era stata avanzata alcuna pretesa di natura risarcitoria nei confronti del [redacted] il che evidenziava che neppure parte ricorrente riteneva la sussistenza di una solidarietà tra il [redacted] e la società cessionaria di cui egli era il legale rappresentante.

2) Prescrizione ed estinzione di una eventuale obbligazione fideiussoria.

Il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato a oltre dieci anni di distanza dalla stipula della cessione con ogni conseguenza negativa per il creditore e per le pretese creditorie.

3) In subordine, inefficacia della dichiarazione di risoluzione e puntualità dell'offerta delle quote da parte di [redacted]

Firmato Da: MAIONE MANNAMO MASSIMO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 93e60

Al momento della stipula del contratto di cessione di quote le parti avevano inserito la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento del pagamento dei ratei pattuiti.

Ciò avrebbe comportato l'obbligo della cessionaria di restituire le quote al [redacted] e alla [redacted] non oltre 30 gg dalla dichiarazione risolutoria ed il pagamento in loro favore della penale di € 500.000.

Tuttavia, già prima della invocata risoluzione di diritto, la società [redacted] srl aveva opposto delle eccezioni di inadempimento e compensazione delle quali il [redacted] estraneo al giudicato formatosi tra le parti il [redacted] srl da una parte, e [redacted] dall'altra, in questa sede intendeva avvalersi.

Conseguentemente, l'offerta di restituzione delle quote da parte della società [redacted] doveva ritenersi tempestiva tanto da escludere l'applicazione della penale contrattualmente pattuita.

4) In subordine, riduzione della penale

La penale di € 500.000 doveva ritenersi manifestamente eccessiva, sì che ne veniva richiesta la riduzione ai sensi dell'art. 1384 cc.

Si costituivano la [redacted] & C., nonché [redacted] i quali, contestando quanto *ex adverso* dedotto, chiedevano il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Sostenevano che l'obbligazione di garanzia da parte di [redacted] desumibile dalla locuzione 'in proprio' contenuta nell'atto di cessione di quote societarie, rinveniva la propria giustificazione causale nella impossidenza della società il [redacted] srl e nella necessità, avvertita dall'opponente, di garantire le obbligazioni della compagine sociale da egli rappresentata con il proprio patrimonio personale.

La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 3.5.2022,

Firmato Da: MAIONE MANNAMO MASSIMO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 93e60

concessi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.

Invero, il credito azionato nei confronti di [redacted] si fonda su di un presupposto errato, ossia che egli abbia assunto una responsabilità solidale con la società [redacted] srl poiché intervenuto nella stipula dell'atto di cessione di quote del 4 luglio 2008 'in proprio' oltre che quale legale rappresentante della società cessionaria.

Tale assunto di parte convenuta non è condivisibile posto che l'art. 1937 cc in tema di manifestazione della volontà di garantire personalmente un debito, testualmente recita: «La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa».

Ebbene, in atti non vi è alcun elemento da quale inferire che il [redacted] abbia inteso assumere una obbligazione di garanzia personale rispetto agli obblighi gravanti sulla società da egli rappresentata.

D'altro canto, l'interpretazione che dell'art. 1937 cc è stata offerta nel corso degli anni da parte dei giudici di legittimità non presta il fianco a censure di sorta, e costituisce ormai principio pacifico ed univoco quello secondo cui «*la volontà di prestare fideiussione, seppure non richieda la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, deve essere manifestata in modo* ***chiaro ed inequivocabile*** *ed essere dichiarata senza incertezze e ambiguità*» (*ex pluribus*, Cass. n. 3628/2016; Cass. n. 14469/2008; Cass. n. 26064/2008; Cass. n. 11727/2004; Cass. n. 3027 /1981).

Si evidenzia che l'unico dato testuale che secondo i convenuti/opposti fonderebbe la responsabilità personale del [redacted] è rappresentato dall'*incipit*

Firmato Da: MAIONE MANNAMO MASSIMO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 93e60

del contratto di cessione di quote in cui il [redacted] dichiara, testualmente, «*di intervenire al presente atto, sia improprio che quale Amministratore Unico e come tale legale rappresentante della società con unico socio "*[redacted]***S.R.L.***" con sede in Messina…* ».

Appare evidente che nella incompleta ed incerta locuzione 'in proprio' non sia certamente rinvenibile una manifestazione **chiara** ed **inequivocabile** di prestare fideiussione.

Nessuna interpretazione alternativa può desumersi dal testo letterale del più volte citato contratto di cessione di quote (doc. 2 fasc. parte convenuta); conseguentemente, non può trovare accoglimento la richiesta degli opposti di andare *oltre* l'elemento letterale e, sulla base "di ulteriori criteri ermeneutici", attribuire rilievo alla causa concreta del contratto e allo scopo perseguito dalle parti.

L'oggetto del contratto intervenuto tra le parti era la "Cessione di quote in società in nome collettivo e conseguenti modifiche di patti sociali" e la volontà comune delle parti era quella di procedere alla cessione di quote societarie dietro il corrispettivo del prezzo pattuito: non si rinviene la causa concreta, invocata da parte convenuta, rappresentata dall'obbligazione di garanzia personale.

In alcuna parte del contratto si rinviene l'assunzione da parte del [redacted] di una obbligazione solidale con la società da egli rappresentata per le obbligazioni da questa contratte.

E allora pare verosimile che la locuzione 'in proprio' sia il frutto di un refuso o di un errore dattilografico al momento della redazione dell'atto oppure che le parti intendessero affermare che la rappresentanza verso terzi era affidata alla società [redacted] per il tramite del suo amministratore, come peraltro previsto dall'art. 5B che testualmente recita: «*l'amministrazione e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio vengono affidate al socio* [redacted] *srl a mezzo del suo legale rappresentante pro- tempore, attualmente* [redacted]».

Firmato Da: MAIONE MANNAMO MASSIMO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 93e60

Si aggiunga che la parte **cessionaria** delle quote in seno a tutto l'atto contrattuale è sempre stata individuata nella società [redacted] così come l'unica parte obbligata al pagamento della penale era solo e soltanto la società **cessionaria**, senza alcun riferimento nel testo del contratto ad una qualche garanzia prestata dal [redacted]

In definitiva, non vi è un solo elemento letterale dal quale desumere ed inferire la responsabilità solidale del [redacted] con la società cessionaria.

E' pur vero che l'art. 1937 cc non pone limiti all'ammissibilità dei mezzi di prova volti a dimostrare la sussistenza della fideiussione tanto che sono ammissibili la prova per testi e quella per presunzioni (Cass. n. 3628/2016; Cass. n. 5417/2014; Cass. n. 8922/98).

Tuttavia parte opposta non ha assolto tale onere probatorio che su di essa incombeva, in quanto i mezzi istruttori dedotti, consistenti esclusivamente nell'articolazione di una prova per testi, non sono stati ritenuti meritevoli di accoglimento poiché i capitoli di prova sono stati formulati in modo generico, senza alcuna contestualizzazione di tempo e di spazio.

La circostanza che i convenuti avrebbero inteso provare sarebbe consistita nel fatto che il mediatore della conclusione dell'accordo sulla cessione delle quote sociali, dott. [redacted] tenuto conto della impossidenza della società [redacted] e, per contro, della solvibilità del [redacted] avrebbe *suggerito* che il [redacted] sottoscrivesse anche in proprio il contratto per assumere personalmente le relative obbligazioni.

Ebbene, in disparte della già sottolineata genericità dei capitoli di prova come formulati, pare evidente che l'assunzione di un'obbligazione fideiussoria non potrebbe certo farsi discendere dal mero **suggerimento** che il mediatore avrebbe dato(non viene specificato chi sarebbero stati destinatari del suggerimento, né quando tale suggerimento sarebbe stato dato) relativamente all'assunzione personale delle obbligazioni della società cessionaria.

Firmato Da: MAIONE MANNAMO MASSIMO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 93e60

Per di più non è stata fornita la prova in ordine alla lamentata situazione di incapienza patrimoniale della società [redacted] srl che avrebbe giustificato, secondo le difese svolte dai convenuti/opposti, la dedotta assunzione di garanzia in proprio da parte di [redacted]

In definitiva, le tesi difensive e le ricostruzioni giuridiche degli opposti contrastano con le inequivoche previsioni normative, con la giurisprudenza consolidata e con il tenore letterale del contratto di cessione di quote.

Un'ultima osservazione.

Uno dei criteri ermeneutici per l'interpretazione del contratto è dato dall'art. 1362 co II cc che prevede che «Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche **posteriore** alla conclusione del contratto».

Ebbene, nessuna richiesta del pagamento della penale, prima del presente giudizio, è stata avanzata dagli attuali convenuti nei confronti del [redacted] poiché gli stessi hanno indirizzato la loro pretesa risarcitoria esclusivamente nei confronti della società a tanto obbligata, con un comportamento posteriore alla conclusione del contratto incompatibile con la individuazione nel [redacted] quale garante personale dell'obbligazioni assunte dalla società.

Tanto comporta l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n.147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 (importo ingiunto pari ad € 500.000,00) ed operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art.183, co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria.

P. Q. M.

Firmato Da: MAIONE MANNAMO MASSIMO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 93e60

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'opposizione proposta da [redacted] revoca il decreto ingiuntivo n. 3229 emesso dal Tribunale di Firenze in data 2.7.2018 in favore della [redacted]

condanna i convenuti in solido tra loro alla rifusione, in favore di [redacted] delle spese processuali del presente giudizio di opposizione che si liquidano, complessivamente, in € 634 per esborsi, € 18.292,60 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

Firenze, 16.XI.2022

Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo -

Firmato Da: MAIONE MANNAMO MASSIMO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 93e60